

**CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI QUANTIFICAZIONE
DELLE SANZIONI ACCESSORIE E DELLE MISURE RIPRISTINATORIE DI
COMPETENZA COMUNALE**

I. <i>Licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici e per l'apertura di luoghi di pubblico spettacolo (articoli 68 ed 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773)</i>			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Violazione delle prescrizioni in materia di capienza massima o di norme di sicurezza.	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- 3 giorni: nel caso di eccedenza inferiore o pari al 25 % rispetto alla capienza autorizzata - 5 giorni: nel caso di eccedenza superiore al 25 % ed inferiore al 50 % rispetto alla capienza autorizzata - 7 giorni: nel caso di eccedenza pari o superiore al 50 % ed inferiore al 75 % rispetto alla capienza autorizzata - 10 giorni: nel caso di eccedenza pari o superiore al 75 % ed inferiore 100 % rispetto alla capienza autorizzata - 15 giorni: nel caso di eccedenza pari o superiore al 100 % rispetto alla capienza autorizzata - 5 giorni: in caso di ciascuna violazione di prescrizione di sicurezza (cumulo materiale sino a tre mesi)

Violazione delle prescrizioni in materia di norme di sicurezza comportanti la necessità di uniformazione	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo necessario ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e, comunque, non oltre tre mesi
Violazione delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico costituenti prescrizioni dell'autorizzazione	Sospensione dell'autorizzazione (I)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- 2 giorni: alla prima violazione; - 4 giorni: alla seconda violazione; - 6 giorni: alle successive;
Violazione delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico comportanti la necessità di uniformazione	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo necessario ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e, comunque, non oltre tre mesi
Violazione delle prescrizioni in materia di divieto di ingresso ai minori di 16 anni	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- 5 giorni: alla prima violazione; - 10 giorni: alla seconda violazione e successive;
Violazione delle limitazioni all'orario	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- 3 giorni: alla prima violazione; - 5 giorni: alla seconda violazione e successive;
Inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- 2 giorni: alla prima violazione; - 4 giorni: alla seconda violazione e successive;

Inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie comportanti la necessità di uniformazione	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi
Violazione dell'articolo 10 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni	Sospensione o revoca dell'autorizzazione (I)	Segnalazione di accertamento di comportamento, agito per un apprezzabile periodo di tempo, del titolare dell'autorizzazione o del suo rappresentante che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'Autorità. (VII)	- 15 giorni: alla prima violazione; - 30 giorni: alla seconda violazione nel biennio e successive Oltre quattro violazioni nel triennio: Revoca dell'autorizzazione (VIII)
Violazione dell'articolo 44 del regolamento di polizia urbana	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II) o revoca	Ripetizione (V) delle violazioni	Ammonimento ¹ (VI)
Violazione dell'articolo 44- <i>bis</i> del regolamento di polizia urbana	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II) o revoca	Ripetizione (V) delle violazioni	Ammonimento (VI)
Violazione dell'articolo 45 del regolamento di polizia urbana	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II) o revoca	Ripetizione (V) delle violazioni	Ammonimento (VI)

¹ Consiste nell'avvertimento a tenere una condotta conforme a quanto prescritto dalla norma. Può essere inserito nel verbale di contestazione dell'illecito, ovvero in atto autonomo e separato.

II. <i>Apparecchi per il gioco lecito installati negli esercizi pubblici, ivi compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande</i> <i>(articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni)</i>					
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>		
Violazione prevista dall'articolo 110, comma 9, del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni	Sospensione della licenza o dell'autorizzazione (X)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	Violazione (XI)	Numero di apparecchi irregolari (XII)	giorni di sospensione
			1°	1-2	1
				3-4	2
				5 ed oltre	3
			2°	1-2	2
				3-4	4
				5 ed oltre	6
			3° ed ulteriori	1-2	4
				3-4	7
				5 ed oltre	9
Violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni	revoca della licenza o dell'autorizzazione	reiterazione delle violazioni (XIII)			

III. Esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (articoli 20 e 21 della legge regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni)			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Omessa pubblicità dell'orario prescelto (articolo 17, comma 5; articoli 20 e 21, commi 2 e 4, l.r. n. 38/2006)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi
Violazione della prescrizione del titolo in materia di esposizione dell'autorizzazione (art (articolo 180 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi
Inosservanza delle norme in materia di pubblicità dei prezzi (articolo 18; articoli 20 e 21, commi 2 e 4, l.r. n. 38/2006)	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- da 1 a 2 giorni per la prima violazione; - da 2 a 3 giorni per la seconda violazione e le successive;
Inosservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione (articolo 180 del r.d. n. 635/1940; articoli 20 e 21, commi 2 e 4, l.r. n. 38/2006)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi

Inosservanza dell'orario prescelto (articolo 17, comma 5; articoli 20 e 21, commi 2 e 4, l.r. n. 38/2006)	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	2 giorni: alla prima violazione; 4 giorni: alla seconda violazione, e successive
Inosservanza dell'ordinanza in materia di orari dei trattenimenti musicali	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	Da 2 a 4 giorni: alla prima violazione; da 4 a 6 giorni: alla seconda violazione, e successive Nelle aree del territorio individuate ai sensi dell'art. 44-ter del regolamento di polizia urbana: Da 4 a 6 giorni: alla prima violazione; da 8 a 15 giorni: alla seconda violazione, e successive
Inosservanza dei programmi di apertura per turno (articolo 17, commi 3 e 4; articoli 20 e 21, commi 2 e 4, l.r. n. 38/2006)	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II)	Ripetizione (V) delle violazioni	1 giorno

Violazione dell'articolo 10 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni	Sospensione o revoca dell'autorizzazione (I)	Segnalazione di accertamento di comportamento, agito per un apprezzabile periodo di tempo, del titolare dell'autorizzazione o del suo rappresentante che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'Autorità. (VII)	- 15 giorni: alla prima violazione; - 30 giorni: alla seconda violazione nel biennio e successive Oltre quattro violazioni nel triennio: Revoca dell'autorizzazione (VIII) Nelle aree del territorio individuate ai sensi dell'art. 44-ter del regolamento di polizia urbana: - 30 giorni: alla prima violazione; - 45 giorni: alla seconda violazione nel biennio e successive Oltre quattro violazioni nel triennio: Revoca dell'autorizzazione (VIII)
Violazione dell'articolo 44 del regolamento di polizia urbana	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II) o revoca	Ripetizione (V) delle violazioni	Ammonimento (VI)
Violazione dell'articolo 44-bis del regolamento di polizia urbana	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II) o revoca	Ripetizione (V) delle violazioni	Ammonimento (VI)
Violazione dell'articolo 44-ter del regolamento di polizia urbana	Sospensione dell'autorizzazione (I) e/o dell'attività (II) o revoca	Ripetizione (V) delle violazioni	Ammonimento (VI)

IV. Commercio al dettaglio in sede fissa (d.lgs. n. 114 del 1998, e successive modificazioni)				
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>	
Violazione delle norme in materia di requisiti di accesso all'attività (articolo 5 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	
			2° violazione	5 giorni
			3° violazione	14 giorni
			4° violazione e successive	20 giorni
Violazione delle norme in materia di inizio dell'attività degli esercizi di vicinato (articolo 7 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	
			2° violazione	5 giorni
			3° violazione	14 giorni
			4° violazione e successive	20 giorni

Violazione delle norme in materia di inizio dell'attività delle medie strutture di vendita (articolo 8 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	
			2° violazione	5 giorni
			3° violazione	14 giorni
			4° violazione e successive	20 giorni
Violazione delle norme in materia di inizio dell'attività delle grandi strutture di vendita (articolo 9 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	
			2° violazione	5 giorni
			3° violazione	14 giorni
			4° violazione e successive	20 giorni
Violazione delle norme in materia di apparecchi automatici (articolo 17 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV-XV)	
			2° violazione	5 giorni
			3° violazione	14 giorni
			4° violazione e successive	20 giorni

Violazione delle norme in materia di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (articolo 18 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	
			2° violazione e successive dell'articolo 18, comma 2	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7
			2° violazione e successive delle norme in materia di inizio dell'attività	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7
			2° violazione e successive del comma 4, primo periodo	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7
			2° violazione e successive del comma 4, secondo periodo	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7
			2° violazione del comma 5	20 giorni

Violazione delle norme in materia di vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori (articolo 19 del d.lgs. n. 114 del 1998; decreto legislativo n. 59 del 2010; articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XIV)	
			2° violazione e successive delle norme in materia di inizio dell'attività	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7
			2° violazione e successive del comma 5	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7
			2° violazione e successive del comma 6	si applicano gli stessi criteri per la graduazione del periodo di sospensione nel caso di violazione dell'articolo 7, ridotte alla metà, con arrotondamento all'unità superiore

V. Commercio al dettaglio su aree pubbliche (d.lgs. n. 114 del 1998, e successive modificazioni)			
Fattispecie	Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria	Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria	Entità
Violazioni delle disposizioni del regolamento per il commercio sulle aree pubbliche (articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)
			2° violazione 1 giorni
			3° violazione 2 giorni
			4° violazione 4 giorni
			5° violazione 6 giorni
			6° violazione 10 giorni
			7° violazione 15 giorni
			8° violazione e successive 20 giorni
Violazioni delle disposizioni del regolamento n. 394 Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica (articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 114 del 1998)	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)	Recidiva (XIV)	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)
			2° violazione 1 giorni
			3° violazione 2 giorni
			4° violazione 4 giorni
			5° violazione 6 giorni
			6° violazione 10 giorni
			7° violazione 15 giorni
			8° violazione e successive 20 giorni
Violazioni di particolare gravità delle disposizioni del regolamento per il commercio sulle aree	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)
			2° violazione 1 giorni
			3° violazione 2 giorni

pubbliche (articoli 29, comma 3, del d.lgs. n. 114 del 1998 e 30, commi 5 e 6 bis del regolamento)			4° violazione	3 giorni
			5° violazione	5 giorni
			6° violazione	8 giorni
			7° violazione	12 giorni
			8° violazione	16 giorni
			9° violazione e successive	20 giorni
Violazioni di particolare gravità delle disposizioni del regolamento per il commercio sulle aree pubbliche (articoli 29, comma 3, del d.lgs. n. 114 del 1998 e 30, commi 5bis e 6 bis del regolamento)	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione (XVII)	Sospensione dell'attività di vendita (XVI)	
		occupazione non autorizzata del suolo pubblico;	da 2 a 4 giorni	
		occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;	da 1 a 2 giorni	
		occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;	da 1 a 2 giorni	
		occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione	da 1 a 2 giorni	

VI. Attività di acconciatore <i>(regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista)</i>			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata (articolo 11, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista)	cessazione dell'attività	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione	-
Recidiva (XVIII) o particolare gravità (XVII) di violazioni alle norme in materia di svolgimento dell'attività di acconciatore (articolo 11, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista)	sospensione dell'attività	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione (XVII)	da uno a trenta giorni (XVII), così determinati: - da 1 a 3 giorni per la prima violazione; - da 3 a 6 giorni per la seconda violazione; - da 6 a 9 giorni per la terza violazione; - da 9 a 12 giorni per la quarta violazione; - da 12 a 15 giorni per la quinta violazione; - da 15 a 18 giorni per la sesta violazione; - da 21 a 24 giorni per la settima violazione; - da 27 a 30 giorni per l'ottava violazione.
Esercizio dell'attività autorizzata senza	Sospensione dell'attività autorizzata	accertamento e contestazione	fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in

personale in possesso del requisito professionale (articolo 5 della Legge n. 174/2005, articolo 11, comma 3, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista)		dell'illecito amministrativo e segnalazione	possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale
---	--	---	--

VII. Attività di estetista <i>(articolo 8 della legge regionale n. 52/1992, e successive modificazioni; articolo 11, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista)</i>			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata (articolo 11, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista)	cessazione dell'attività	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione	-

Recidiva (XVIII) o particolare gravità (XVII) di violazioni alle norme in materia di svolgimento dell'attività di estetista (articolo 11, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista)	sospensione dell'attività	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione (XVII)	da uno a trenta giorni (XVII), così determinati: - da 1 a 3 giorni per la prima violazione; - da 3 a 6 giorni per la seconda violazione; - da 6 a 9 giorni per la terza violazione; - da 9 a 12 giorni per la quarta violazione; - da 12 a 15 giorni per la quinta violazione; - da 15 a 18 giorni per la sesta violazione; - da 21 a 24 giorni per la settima violazione; - da 27 a 30 giorni per l'ottava violazione.
Esercizio dell'attività autorizzata senza personale in possesso del requisito professionale (articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 54/1992, e successive modificazioni; articolo 11, comma 3, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista)	Sospensione dell'attività autorizzata	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale

Violazione del	sospensione	accertamento e	
----------------	-------------	----------------	--

Regolamento Regionale 6/R /2003 delle Attività di solarium.	dell'attività	contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione (XVII)	
		omessa consegna al cliente della nota informativa;	- 3 giorni per la prima violazione; - 6 giorni per le successive violazioni;
		omessa consegna al cliente della scheda/ omessa compilazione della medesima;	- 3 giorni per la prima violazione; - 6 giorni per le successive violazioni;
		permettere la seduta UV di tipo 4 in assenza di certificato medico presentato dal cliente;	- 10 giorni per la prima violazione; - 20 giorni per le successive violazioni;
		fornire al cliente creme protettive o cosmetiche prima dell'esposizione	- 4 giorni per la prima violazione; - 8 giorni per le successive violazioni;
		inosservanza idonee condizioni di pulizia e sanificazione locali	- 2 giorni per la prima violazione; - 4 giorni per le successive violazioni;
		Omessa disinfezione degli accessori non monouso dopo ogni utilizzo	- 4 giorni per la prima violazione; - 8 giorni per le successive violazioni;

VIII.
Attività ricettive

(86 in relazione agli articoli 10, 17 ter e quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773)			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Esercizio dell'autorizzazione mediante persona priva dei requisiti o mancante dell'approvazione dell'autorità (articolo 8 e 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in relazione all'articolo 17 bis, comma 2)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi
Modificazioni della capacità ricettiva (articoli 9 e 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in relazione all'articolo 17 bis, comma 2)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi
Alloggio a persone sprovviste della carta d'identità o di altro documento equipollente (articolo 109, comma 1, del testo unico delle	Sospensione dell'autorizzazione (I)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	2 giorni

leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni)			
Omessa comunicazione alla questura delle generalità delle persone alloggiate (articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni)	Sospensione dell'autorizzazione (I)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	2 giorni

VIII. A Attività ricettive alberghiere <i>(legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)</i>			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Esercizio dell'attività senza la prescritta segnalazione certificata (articolo 10, comma 1, della legge regionale 3/2015)	cessazione dell'attività	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione	-

Omessa segnalazione della sospensione temporanea dell'attività (art. 10, comma 5, della legge regionale 3/2015)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII) e diffida	1 giorno
Sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività (art. 10, comma 2, della legge regionale 3/2015)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione decorso infruttuoso del termine assegnato per il ripristino	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a 60 giorni

VIII B Strutture ricettive extra-alberghiere (legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Esercizio di attività ricettiva extra-alberghiera in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività (art. 15, comma 1, della legge regionale 13/2017)	cessazione dell'attività	accertamento e contestazione dell'illecito e segnalazione	-

Violazione della prescrizione del titolo in materia di esposizione in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA (art. 14, comma 5, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, comunque non superiore a tre mesi
Omessa segnalazione della sospensione temporanea dell'attività o di ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, (art. 15, comma 4, art. 14, comma 6, , e art. 21, comma 10, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	1 giorno
Omessa esposizione in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura del marchio grafico o logo identificativo che riporta la classe assegnata (art. 16, comma 5, lett. a, e art. 21, comma 10, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	1 giorno
Attribuzione al proprio esercizio di	Sospensione dell'attività autorizzata	reiterazione (XIII)	3 giorni

una classificazione diversa da quella assegnata (art. 21, commi 6 e 10, della legge regionale 13/2017)	(III)		
Omessa stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi, commisurata alla capacità ricettiva della struttura e con estensione ad eventuali locali interni, ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali (art. 21, commi 7, lett. a, e 10, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	5 giorni
Inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo (art. 21, commi 7, lett. b, e 10, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	1 giorno

Utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva (art. 21, commi 7, lett. c, e 10, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	3 giorni
Superare i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura (art. 21, commi 8, e 10, della legge regionale 13/2017)	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	2 giorni

Ogni violazione al regolamento regionale di attuazione n. 4 del 8 giugno 2018	Sospensione dell'attività autorizzata (III)	reiterazione (XIII)	1 giorno
---	---	---------------------	----------

VIII. C Pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive (legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22, e successive modificazioni)			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi (articolo 6, commi 2 e 6 della legge regionale n. 22/1995 in relazione all'articolo 3, commi 1 e 2)	sospensione dell'autorizzazione (XXI)	reiterazione (XIII) e diffida	3 giorni
Esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erranee (articolo 6, commi 2 e 6 della legge regionale n. 22/1995 in relazione all'articolo 3, commi 1 e 2)	sospensione dell'autorizzazione (XXI)	reiterazione (XIII) e diffida	5 giorni
Mancata consegna del bollettino ai clienti (articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 22/1995 in relazione all'articolo 3, comma 4)	sospensione dell'autorizzazione (XXI)	reiterazione (XIII) e diffida	2 giorni

Applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi (articolo 6, commi 3 e 6 della legge regionale n. 22/1995 in relazione all'articolo 5, comma 1)	sospensione dell'autorizzazione (XXI)	reiterazione (XIII) e diffida	5 giorni
Pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate (articolo 6, commi 5 e 6 della legge regionale n. 22/1995 in relazione all'articolo 2)	sospensione dell'autorizzazione (XXI)	reiterazione (XIII) e diffida	2 giorni
Mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalità (articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 22/1995 in relazione all'articolo 5, comma 3)	sospensione dell'autorizzazione (XXI)	reiterazione (XIII) e diffida	Da 2 a 5 giorni a seconda della gravità della violazione (XVII)

IX. Agenzie d'affari <i>(articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773)</i>			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Mancanza del registro giornale degli affari e delle operazioni effettuate (articolo 120, comma 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773)	Sospensione dell'autorizzazione (I)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	2 giorni
Omessa o irregolare compilazione del registro giornale degli affari e delle operazioni effettuate (articoli 120, comma 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773; articoli 218 e 219 del r.d. n. 635/1940)	Sospensione dell'autorizzazione (I)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	2 giorni
Omessa affissione nei locali dell'agenzia della tabella delle operazioni e delle tariffe (articolo 120, comma 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773)	Sospensione dell'autorizzazione (I)	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	2 giorni

X. Spettacoli e trattenimenti pubblici <i>(articolo 666 del codice penale in relazione all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni)</i>			
<i>Fattispecie</i>	<i>Tipologia di sanzione amministrativa accessoria o di misura ripristinatoria</i>	<i>Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria o della misura ripristinatoria</i>	<i>Entità</i>
Svolgimento di spettacoli o trattenimenti senza licenza in locali muniti di autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività (articolo 666, comma 1 del codice penale)	chiusura del locale	recidiva	- alla seconda violazione: 3 giorni; - alla terza violazione e successive: 7 giorni;
Svolgimento di spettacoli o trattenimenti abusivi in locali, muniti di autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso in cui la licenza è stata negata, revocata o sospesa (articolo 666, comma 2 del codice penale)	chiusura del locale	accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo e segnalazione	- 4 giorni: alla prima violazione; - 7 giorni alla seconda violazione e successive;

Legenda:

(I) fattispecie riconducibile all'abuso dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, integrata dall'accertamento della violazione - anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta -, alle condizioni esposte nella deliberazione di cui il presente prospetto costituisce allegato. Nelle ipotesi in cui la fattispecie concreti anche illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 17-bis e dell'articolo 221-bis del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 è, comunque, sempre fatta salva la facoltà (II) di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di cui al successivo articolo 17 quater del medesimo testo unico, con l'ordinanza-ingiunzione, sempreché la sua emanazione spetti al Comune.

(III) In caso di accertamento di violazione, ai sensi dell'articolo 17 ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 è disposta la *“sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”*, circostanze accertate con le modalità di cui alla deliberazione che approva il presente prospetto. In tal caso, è comunque fatta salva la facoltà di applicare la sanzione accessoria di cui al precedente num. (II). Se le conseguenze dannose o pericolose della violazione sono materialmente eliminabili (ad esempio omessa esposizione) ai sensi dell'art. 1-bis della Legge Regionale 28 novembre 1989, n. 72, si applica in prima istanza la diffida amministrativa, che consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

(IV) L'articolo 666, comma 3, secondo periodo del codice penale dispone che, nel caso di spettacoli o trattenimenti della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, qualora *“l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni”*.

(V) La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

(VI) i relativi processi verbali di accertamento e di contestazione recano l'ammonimento che, in caso di ripetizione della violazione, sarà disposta la sospensione dell'autorizzazione. In alternativa, l'ammonimento potrà essere contenuto in un atto separato, comunicato o notificato all'interessato.

(VII) Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di polizia amministrativa.

(VIII) Ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e per ripetute gravi violazioni delle prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'autorità, valutate alla stregua del grado di pregiudizio arrecato ai beni tutelati dalla predetta norma ed alla natura ed entità dei comportamenti accertati.

(IX) Nel caso in cui fosse contestualmente accertata la sussistenza di più fattispecie tra quelle annoverate nel suddetto prospetto, si farà luogo: a) per le sanzioni amministrative accessorie, all'applicazione dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; b) per le misure ripristinatorie, alla loro sommatoria.

(X) Ai sensi del comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, per un periodo da uno a trenta giorni.

(XI) che ricorre quando sia stata accertata la violazione, anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, salvo che, avverso il processo verbale di contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non siano stati presentati scritti difensivi all'A.A.M.S.. In tal caso, l'iter procedimentale viene sospeso fino alla pronuncia dell'A.A.M.S.. Se l'A.A.M.S. emette un provvedimento di archiviazione il procedimento finalizzato alla sospensione dell'attività è a sua volta archiviato.

(XII) nell'ipotesi in cui l'irregolarità riconducibile al medesimo apparecchio per il gioco lecito derivasse dall'accertamento di più illeciti amministrativi tra quelli indicati nel comma 9 del summenzionato articolo 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, i giorni di sospensione saranno maggiorati del 25% per ogni illecito successivo al primo, con arrotondamento del periodo di sospensione all'unità superiore con criterio aritmetico, sino al raggiungimento del periodo massimo di sospensione.

(XIII) Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

(XIV) Ai sensi degli articoli 22, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 1998, in caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni degli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta, e prescinde dall'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

(XV) la graduazione dei periodi di sospensione vale per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività. Per le violazioni riconducibili, in forza del rinvio operato dal comma 4 dell'articolo 17 e del d.lgs. n. 114 del 1998, ad altre norme dello stesso d.lgs., si applicano i criteri previsti per la norma violata.

(XVI) Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 114 del 1998, in caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28. Ai sensi del comma 15 della suddetta disposizione, il *“comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi*

dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere". Il successivo comma 16, poi, dispone che "nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio".

(XVII) ai fini della determinazione del periodo di sospensione, la segnalazione deve contenere gli elementi necessari alla valutazione della gravità dell'illecito derivanti dal tempo, dal luogo e dalle altre modalità dell'azione o dell'omissione nonché dall'entità del danno o del pericolo di danno cagionato al bene giuridico tutelato dalla norma violata e della conseguente misura concreta di effettiva compromissione o di rischio derivante dalla commissione dell'illecito stesso. In difetto, la violazione non viene considerata di particolare gravità salvo il caso in cui essa sia già stata qualificata grave da una norma di rango almeno regolamentare, in cui si farà luogo alla sospensione per un periodo pari al minimo.

(XVIII) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, e prescinde dall'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

(XIX) ai fini della determinazione del periodo di sospensione la segnalazione deve contenere gli elementi necessari alla valutazione del tempo necessario ad adeguarsi alla normativa violata.

(XX) ai fini della determinazione del periodo di sospensione la segnalazione deve contenere gli elementi necessari alla valutazione della gravità dell'illecito derivanti dal tempo, al luogo ed alle altre modalità dell'azione o dell'omissione nonché dall'entità del danno o del pericolo di danno cagionato al bene giuridico tutelato dalla norma violata e della conseguente misura concreta di effettiva compromissione o di rischio derivante dalla commissione dell'illecito stesso. In difetto, il periodo di sospensione sarà determinato nel minimo previsto per la violazione perpetrata.

(XXI) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 22/1995, e successive modificazioni: *"In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione."*

(XXII) nell'arco temporale di un anno.

(XXIII) ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, secondo cui "l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".

(XXIV) articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 38/2006, e successive modificazioni: *"nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d.*

773/1931”.